



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 62 DEL 13/06/2022

OGGETTO:

MODIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAN GIUSTO PER MANIFESTAZIONE - SABATO 25 GIUGNO 2022 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Vista la richiesta di “La Bottega del Gelato”, con sede in Susa, Piazza San Giusto 5, pervenuta al Comune di Susa, a mezzo posta elettronica, in data 30 maggio 2022, per l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Sa Giusto, per il raduno di Porsche, previsto per il giorno 25 giugno 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00:

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nella Piazza San Giusto, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l’art. 107 comma 3 T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il relativo Regolamento d’attuazione D.P.R. 16. Dicembre 1992 n. 495

ORDINA

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 25 giugno 2022, **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Piazza San Giusto;

E’ fatto salvo in caso di necessità, l’accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l’erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dagli organi individuati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, Massavelli dott. Marco

Susa, lì 13 giugno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente